



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

Testo Definitivo delibera C.C. n. 69 del 03.12.2002

REGOLAMENTO

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO e PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE –

ART. 1 – Oggetto

1. - Il presente regolamento disciplina le procedure d'iscrizione e cancellazione delle Associazioni e/o Organismi di volontariato operanti sul territorio con fini di utilità sociale, nel "Registro Comunale delle Associazioni" istituito ai sensi dell'art.8, comma 4 dello Statuto Comunale.
2. – L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici e dei contributi previsti dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

ART. 2 - Requisiti e procedure d'iscrizione

1. – Le Associazioni costituite ed operanti da almeno 1 anno sul territorio di Torre Annunziata e che svolgono attività d'utilità sociale senza scopo di lucro, possono chiedere l'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni presentando domanda al Comune di Torre Ann.ta – Settore Affari Generali – corredata da:
 - atto costitutivo e/o Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanze e con l'indicazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di fine di lucro;
 - assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma degli associati;
 - elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - democraticità della struttura;
 - criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazioni dei loro obblighi e diritti
2. – Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'Associazione contenente dati relativi a:
 - a) modello organizzativo della struttura;
 - b) numero totale degli iscritti;
 - c) indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente e dei programmi o progetti per l'anno in corso;
3. – Autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 attestante:
 - a) assenze di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli amministratori o legali rappresentanti;
 - b) assenze di sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico degli Amministratori e dei legali rappresentanti.
 - c) piena conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento.



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

4. – Il procedimento autorizzante l’iscrizione al “Registro Comunale delle Associazioni” è di competenza del Dirigente del settore Affari Generali nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l’iscrizione deve intendersi perfezionata.

5. – Entro 20 gg. dalla presentazione della domanda il Dirigente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione. In tal caso i termini per l’eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti.

ART. 3 – Comunicazione delle modifiche

1. - Le associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni comunicano, con le stesse modalità prescritte dall’art.2 del regolamento, le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall’evento.

ART. 4 – Revisione periodica

1. – Con cadenza annuale il Settore Affari Generali del Comune, provvede d’ufficio a verificare, per le Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 5 – Iscrizione automatica

1. Le associazioni iscritte all’Anagrafe Nazionale delle ONLUS o nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con sede operativa da almeno un anno sul territorio cittadino, sono iscritte automaticamente nel Registro Comunale delle Associazioni. In tal caso la domanda, d’iscrizione dovrà essere corredata unicamente dalla certificazione rilasciata dall’Organizzazione dell’Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all’art.11 del D. Lgs. r.12.97 n.460 o dal competente Organismo Regionale per le Organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 6 e 7, L. 266/91 e L.R. 9/93 e dalla relazione illustrativa di cui alla lett. c, comma 2, dell’art.2 del presente regolamento.

Art. 6 – Cancellazione

1. – Sono cancellate, con provvedimento motivato del Dirigente, le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni che:

- ne facciano espressa richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Torre Annunziata – Settore Affari Generali;
- perdano i requisiti per l’iscrizione;
- non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell’art.3 del Regolamento.

Il provvedimento dirigenziale di cancellazione è trasmesso a mezzo raccomandata a. r. all’Associazione interessata.



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

ART. 7 – Ricorsi

1. – Avverso i provvedimenti di rifiuto d'iscrizione ed avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa entro 30 gg. dalla comunicazione da parte del Dirigente preposto.

Il ricorso è esaminato dal Dirigente entro il termine di 30 gg. dalla sua presentazione e la decisione in merito è comunicato entro 10 gg. all'Associazione che ha promosso il ricorso.

ART. 8 - Sovvenzioni

1.- in esecuzione dell'art.18 della legge 241/90 e dell'art. 8 dello Statuto comunale il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di ausili e contributi comunale in favore di associazioni o soggetti pubblici per le finalità di interesse civile, di cui al successivo articolo.

ART. 9 - Finalità

1.- Il comune di Torre Annunziata promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le iniziative ed i progetti di associazioni ed enti pubblici finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di progetti per attività utili e meritorie connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

2.- Le associazioni e gli altri soggetti pubblici sono destinatari dei benefici indicati al comma precedente quando e se esplicano le proprie attività nelle seguenti aree d'intervento;

- f) Area educativa;
- g) Area ricreativa e sportiva;
- h) Area culturale e scientifica;
- i) Area sociale e socio - assistenziale;
- j) Area di promozione turistica;
- k) Area di tutela ambientale;
- d) Area di promozione economica.

ART. 10 – Indirizzi del Consiglio Comunale

1.- Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.

2.- Le risorse finanziarie individuate dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 1 sono assegnati nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) 25% dell'ammontare complessivo dei fondi stanziati a favore di progetti presentati dalle associazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

all'Anagrafe delle ONLUS e/o alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla legge 266/91,

b) 75% a favore di progetti presentati dalle altre Associazioni ed Enti pubblici iscritti all'Albo Comunale.

ART. 11 - Criteri di intervento

1.- Il Comune, prima della concessione di sostegni e/o interventi economici, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti obbligatori:

- a) che l'iniziativa progettuale o l'attività rientri nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale e nei progetti di massima elaborati dagli Assessorati competenti;
- b) che l'Associazione o Ente richiedente sia iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni;

2.- L'attribuzione di sostegni e/o interventi economici è subordinata, inoltre, alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) che il progetto si caratterizzi per l'originalità e l'innovabilità nell'ambito dei settori prioritari;
- b) che il progetto intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale ecc.
- c) che l'associazione o ente richiedente garantisca gratuità di accesso alle attività a categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento, nell'ambito del progetto, di manifestazioni a pagamento;
- d) che per le medesime attività o iniziative non siano stati concessi contributi o sponsorizzazioni da parte di altri soggetti pubblici o privati oltre il 50% del costo totale.

ART. 12 – Procedure di accesso per manifestazioni o proposte

1.- Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno di manifestazioni o progetti, dovranno essere presentate all'Assessore competente almeno 60 gg. prima delle iniziative. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto con l'indicazione delle data e luogo di svolgimento delle attività da cui emerge il contenuto e la finalità dell'attività nonché il costo complessivo per la realizzazione del progetto;
- b) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari, allo svolgimento del progetto;
- c) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e/o sponsorizzazioni richieste;
- d) dichiarazioni di eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'art.11, lett. c, che precede;
- e) copia del codice fiscale e partita IVA se richieste delle vigenti normative;
- f) indicazione delle persone abilitate alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

2.- L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di progetti o iniziative di rilevante interesse, ed in linea con i programmi dell'Amministrazione per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.

3.- Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni legislative in ordine all'applicazione delle ritenute ai fini fiscali. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto perceptor dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.

ART. 13 – Esame delle richiesta di contributo

1.- Le domande per ottenere i contributi e i servizi, redatte secondo le modalità indicate al precedente art.12, sono esaminate entro i trenta giorni successivi alla presentazione e ad esse viene data risposta specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2.- Le richieste di contributo sono trasmesse a cura dei responsabili dei servizi interessati tempestivamente alle competenti commissioni consiliari che, entro il termine perentorio di 10 gg. dalla ricezione, devono esprimere parere non vincolante in merito. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si ritiene acquisito favorevolmente;

3.- La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, è disposto dalla G. M., nei limiti di stanziamento definito in bilancio e nel rispetto delle percentuali di cui alle lett a) e b), comma 2, art.10 e comunque in misura non superiore al 50% del costo complessivo del progetto. Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione anche se non riferita a contributi di carattere finanziario. E esclusa ogni forma di accolto da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.

4.- La concessione di contributi e servizi di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni anche in relazione alla natura dell'attività. Le convenzioni possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai due anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

5.- La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

6.- I destinatari delle sovvenzioni si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario, un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.

7.- Con lo stesso provvedimento che accorda la sovvenzione, può essere concesso un acconto pari al 50% del contributo elevabile, per motivati casi particolari, fino all'80%.

ART. 14 – Manifestazioni o progetti – Modalità di liquidazione

1.- Per i contributi relativi a manifestazioni o progetti, i soggetti destinatari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare, entro 30 gg. dalla conclusione delle attività la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante per ottenere la liquidazione a saldo della sovvenzione:

- relazione dettagliata dell'attività svolta;
- rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, corredata dalle copie delle fatture quietanzate e/o rimborsi spese e d'altro documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta;



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Affari Generali

- c) indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.
- d) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione attestante le spese sostenute.

ART.15 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) che non sia stato realizzato il progetto per il quale il contributo era stato accordato;
 - b) che non venga presentato la documentazione prescritta al precedente art.14 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
 - c) che sia stato sostanzialmente ridotto il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione del progetto in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - d) che a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiero. In tal caso il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio;
 - e) nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate ai precedenti commi, si porrà luogo al recupero della somma erogata nelle forme previste dalla legge.

ART. 16 - Altri benefici

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere per la realizzazione dei progetti, senza oneri a carico dei richiedenti altri benefici oltre all'erogazione in denaro. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico e aggiunto all'eventuale contributo, se erogato.
2. L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzione e riduzione di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

Art. 17 – Patrocinio

1. Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto in via preventiva al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale. Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.